

DISCIPLINARE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONNESSI
ALLA FRUIZIONE CULTURALE E TURISTICA
DEL SISTEMA MUSEALE ASSOCIATIVO
DI ARCHEOLOGIA MINERARIA DELLE ALPI APUANE,
RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE PRESENTI
PRESSO LEVIGLIANI E TERRINCA DI STAZZEMA

L’anno duemilanove il giorno del mese di presso la sede amministrativa dell’Ente Parco delle Alpi Apuane, in via Corrado Del Greco, n. 11, a Seravezza (Lucca);

TRA

l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (c.f.: 94001820466 – p.i.: 01685540468), con sede amministrativa in Seravezza (Lucca), rappresentato dal dott. Antonio Bartelletti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente Parco;

E

la **Antro del Corchia S.r.l.** (p.i.: 01843130467), con sede legale in Levigliani di Stazzema, rappresentata dall’avv. Gian Franco Coppedè, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima Società di capitali;

Premesso che:

- l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – con deliberazione del Consiglio direttivo n. 53 del 4 novembre 2003 – ha istituito il “*Sistema museale associativo di archeologia mineraria delle Alpi Apuane*”, con lo scopo di illustrare, conservare e valorizzare i documenti e le testimonianze materiali collegati alla storia delle attività estrattive del territorio delle Alpi Apuane, sia riguardo ai lapidei ornamentali, sia

- all'attività mineraria;
- nella prima fase attuativa del “*Sistema museale associativo*”, è prevista una serie di interventi in “Alta Versilia”, presso i paesi di Levigliani e di Terrinca di Stazzema (area del Monte Corchia) – in parte realizzati e in parte da realizzarsi – tra i quali si segnala il “*Museo della Pietra piegata*”, con sede nei locali della “Foresteria del Parco”, in via IV Novembre, n. 70, a Levigliani di Stazzema;
 - l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Stazzema e il Comune di Forte dei Marmi partecipano ad una Società a responsabilità limitata – denominata “Antro del Corchia” – per l'esercizio di attività turistiche, culturali, didattiche, nonché promozionali connesse alla migliore fruizione di concessioni demaniali o beni di terzi e di attività di qualsiasi natura afferenti al paesaggio e all'ambiente naturale delle Alpi Apuane;
 - l'Antro del Corchia S.r.l. è un soggetto idoneo a garantire servizi di supporto alla fruizione turistica e culturale degli spazi espositivi e di documentazione del “*Sistema museale associativo*”, limitatamente alla realtà dell'Alta Versilia, in modo anche sinergico con la fruizione dei percorsi attrezzati della cavità carsica, da tempo gestiti dalla società di capitali stessa, nonché di altri itinerari turistici dell'area limitrofa, che possono meglio integrarsi in un'offerta complessiva di turismo ambientale finalizzato alla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, soprattutto se connesse alla geodiversità e, più in generale, al patrimonio geologico dell'area;
 - l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – con deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 4 aprile 2008 – ha delegato il Direttore all'affidamento di servizi all'Antro del Corchia S.r.l., con il fine di garantire un supporto alla fruizione culturale e turistica degli spazi

espositivi e di documentazione del “*Sistema museale associativo di archeologia mineraria delle Alpi Apuane*”, nelle strutture presenti presso i paesi di Levigliani e di Terrinca di Stazzema;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 – Conferimento

L’Ente Parco delle Alpi Apuane (da ora in avanti denominato “**Parco**”) affida alla S.r.l. Antro del Corchia (da ora in avanti denominata “**Società**”), servizi connessi alla fruizione culturale e turistica del “*Sistema museale associativo di archeologia mineraria delle Alpi Apuane*” (da ora in avanti denominato “**Sistema museale**”), relativamente alle strutture presenti nei paesi di Levigliani e Terrinca di Stazzema (Lucca) che, al momento, consistono in:

- a) Museo della Pietra piegata (da ora in avanti “**Museo**”), sito presso la Foresteria del Parco, in via IV Novembre, n. 70, a Levigliani di Stazzema;
- b) Lapidario (da ora in avanti “**Lapidario**”), sito in località Lambora, a Levigliani di Stazzema.

La “Società” può anche avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare, ferma restando l’assunzione diretta di responsabilità della “Società” verso il “Parco” che consegue dalle norme del presente atto e da quelle implicitamente richiamate.

art. 2 – Oggetto

La “Società” dichiara di accettare – secondo le modalità stabilite in questo e nei successivi articoli e durante il periodo di validità del presente disciplinare – l’incarico di gestione di servizi di fruizione culturale e turistica del “Sistema museale”, che sommariamente consistono in:

- a) apertura al pubblico del “Sistema museale”;

- b) accompagnamento e controllo dei visitatori del “Sistema museale”;
- c) pulizia degli spazi espositivi e di documentazione del “Sistema museale”.

art. 3 – Durata e tempi dell’incarico

Il presente disciplinare ha la validità di un anno, dal giorno **31 maggio 2009** fino al **30 maggio 2010**.

Avanti il termine di questo secondo periodo sperimentale di attivazione dei servizi di fruizione del “Sistema museale”, le parti verificheranno l’andamento della gestione e la rispondenza tra costi e ricavi, al fine eventuale di definire un ulteriore disciplinare d’incarico.

art. 4 – Apertura al pubblico del “Sistema museale”

Durante l’anno di validità del presente disciplinare, il “Sistema museale” deve realizzare non meno di 100 giorni di apertura al pubblico, tra i quali devono necessariamente rientrare:

- a) i giorni di luglio ed agosto;
- b) i giorni dei fine settimana (sabato e domenica) di giugno e settembre;
- c) il lunedì di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio.

Per ogni giorno di apertura, deve essere garantita la possibilità di visitare il “Museo” per almeno 6 ore (anche non continuative) ed il “Lapidario” per almeno 2 ore, su richiesta esplicita del pubblico.

Il calendario e l’orario di apertura deve essere stabilito dalla “Società”, sulla base dei criteri minimi sopra esposti, e comunicato al “Parco” entro sessanta giorni dalla data di validità del presente disciplinare.

art. 5 – Accompagnamento e controllo dei visitatori del “Sistema museale”

La visita del pubblico al “Museo” deve essere controllata, durante il suo completo sviluppo, da personale idoneo anche a garantire una sufficiente informazione ai visitatori sull’allestimento e sui materiali documentali. Il

sistema di videosorveglianza deve essere sempre attivato e sottoposto a controllo, da personale idoneo, presso il videoterminale posto nella *reception*.

Nel caso di guasti improvvisi all'impianto di cui sopra, la visita deve essere garantita con un potenziamento di personale addetto al controllo nei locali del "Museo".

La visita al "Lapidario" è soggetta unicamente al controllo diretto di personale addetto all'apertura e chiusura del cancello di accesso.

art. 6 – Pulizia degli spazi espositivi e di documentazione del "Sistema museale"

La pulizia degli spazi espositivi e di documentazione del "Sistema museale" deve essere garantita con interventi periodici, oltre che straordinari nel caso di necessità, affinché i locali mantengano una cura e un decoro consono alla medesima istituzione culturale.

Presso il "Museo", gli interventi ordinari di pulizia dei pavimenti, dei bagni e delle scale devono avvenire non dopo cinque giorni successivi, anche non consecutivi, di apertura al pubblico. Invece, gli interventi su vetri, finestre, mobilio, supporti, contenitori e pannelli espositivi non dopo dieci giorni successivi, anche non consecutivi, di apertura.

Il "Parco" non è tenuto a fornire i materiali di consumo e gli strumenti di lavoro necessari alle attività di cui al presente articolo.

Gli interventi di pulizia non devono riguardare i reperti e i materiali conservati e, nel caso di supporti, contenitori e pannelli espositivi, devono seguire le direttive stabilite, di volta in volta, dal Direttore del Museo.

art. 7 – Norme per una corretta gestione

Il sistema di allarme deve essere sempre inserito – a cura della "Società" (o di chi per essa) durante la chiusura del "Museo", intendendo qui anche gli eventuali intervalli tra l'apertura mattutina e pomeridiana.

Eventuali avarie o disfunzioni al sistema dovranno essere prontamente segnalati al “Parco”.

L'impianto di illuminazione, nelle varie sale del “Museo”, deve essere attivato soltanto nei momenti di effettiva visita da parte di scolaresche e turisti ed immediatamente disattivato non appena il pubblico si sia allontanato.

Per la protezione dei reperti e dei supporti espositivi, compresi i mobili in legno, va evitata l'esposizione diretta al sole, per cui i tendaggi del “Museo” devono sempre rimanere distesi a difesa degli oggetti, come filtro luminoso.

art. 8 – Responsabilità

Durante l'apertura al pubblico del “Sistema museale”, la “Società” è responsabile di fronte al “Parco” dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente disciplinare.

La “Società” è inoltre responsabile dell'attivazione del sistema d'allarme nei periodi di chiusura del “Museo”.

art. 9 – Costi dei servizi

Per lo svolgimento dei servizi descritti nel presente disciplinare, la “Società” riceve l'importo totale, in un'unica soluzione anticipata, di € 4.900,00 da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere connesso all'espletamento degli stessi.

Il “Parco” può sempre richiedere la restituzione, anche parziale, dell'importo sopra indicato, nel caso di servizi svolti non in conformità con il presente disciplinare.

Il “Parco” cede alla “Società” ogni diritto sugli introiti derivanti dalla eventuale vendita dei biglietti d'ingresso al “Museo” e/o al “Lapidario”, purché il prezzo del ticket individuale non superi il valore di € 2,50.

art. 10 – Facoltà concesse

Durante il periodo di validità del presente disciplinare, il “Parco” concede

alla “Società” la possibilità di utilizzare gli spazi della *reception* del “Museo” anche per le funzioni di biglietteria delle visite turistiche all’Antro del Corchia e ad altri itinerari e percorsi nel territorio limitrofo.

Per la vendita e la diffusione di materiale didattico ed illustrativo di produzione del “Parco”, l’accordo è di volta in volta stabilito tra le parti.

La “Società” può vendere – nei locali a ciò adibiti del “Sistema museale” – pubblicazioni o gadget, propri e di altri soggetti, una volta ottenuta specifica autorizzazione da parte del Direttore del Museo. Gli oneri fiscali e di autorizzazione commerciale sono a carico del gestore del punto vendita.

art. 11 – Divieti

È vietato porre in vendita ed esporre nei locali e negli spazi pertinenti al “Sistema museale” materiali ed oggetti non consoni alla stessa istituzione culturale, ad insindacabile giudizio del Direttore del Museo.

È vietato utilizzare e fare utilizzare i servizi igienici posti al primo piano dell’edificio.

art. 12 – Natura dei rapporti di lavoro

Per l’esecuzione dei servizi del presente disciplinare, la “Società” (o chi per essa) si serve di personale, il cui rapporto di lavoro non si configura, né sul piano formale né su quello sostanziale, quale rapporto di lavoro subordinato con il “Parco”.

art. 13 – Obblighi assicurativi e previdenziali

Tutti gli obblighi e gli oneri previdenziali ed assicurativi inerenti l’attività in argomento rimangono ad esclusivo carico della “Società” (o di chi per essa). Resta inteso comunque che la “Società” esonera completamente il “Parco” da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze dei gestori effettivi dei servizi.

art. 14 – Risoluzione

Il “Parco” si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente

disciplinare qualora, in contrasto con l'impegno assunto dall'incarico, i servizi non risultino svolti con adeguato impegno o in difformità con le direttive impartite. Nel caso di risoluzione anticipata saranno presi in considerazione, al fine di determinare il compenso da restituire, l'entità temporale e la qualità del servizio prestato fino a quel momento.

Qualora la risoluzione anticipata del contratto avvenisse per volontà della "Società", la stessa è tenuta a versare al "Parco" una penale pari ad un terzo dell'importo indicato all'art. 9 del presente disciplinare, oltre all'integrale restituzione della somma percepita anticipatamente per lo svolgimento dei servizi in parola.

art. 15 – Penalità

In caso di mancata apertura al pubblico del "Museo" e/o del "Lapidario", nei giorni previsti dal calendario annuale, viene stabilita una penalità di € 150,00 giornaliera a carico della "Società".

art. 16 – Spese di registrazione

Le spese di registrazione, in caso d'uso, della presente convenzione e tutte quelle inerenti e conseguenti sono a carico della "Società".

letto, approvato, sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL "PARCO"

IL PRESIDENTE DELLA "SOCIETÀ"